



Conversione in legge del decreto “PNRR”. Disposizioni in materia di esami per accesso alla professione e targa prova

FAI INFORMA 116/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che Sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile u.s è stata pubblicata la legge n.50 del 20 aprile 2026, di conversione del decreto legge n.19 del 19 febbraio 2026 dal titolo «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione».

Per quanto di più stretto interesse per il settore, nella conversione in legge del provvedimento è stata confermata la disposizione contenuta al comma 1 dell’art 10 che, modificando l’art.8.6 del d.lgs 395/2000, ha introdotto la possibilità di svolgere gli esami per l’accesso alla professione di autotrasportatore su strada presso una Provincia della Regione dove il candidato ha la sua residenza (anagrafica o normale).

Altra novità ha interessato le targhe prova, con la riscrittura dell’art. 5, comma 3 del d.l n. 73 del 21 maggio 2025 che, all’epoca, aveva dettato una disciplina transitoria in attesa dell’adozione di un decreto di modifica del D.P.R 474/2001. In pratica, la disciplina introdotta in via transitoria dal d.l 73/2025 diventa a questo punto definitiva, per cui:

il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, è fissato in quantità non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell’autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestato da idonea documentazione e da apposita delega;

alle imprese autorizzate a svolgere le attività di imbarco e di sbarco da e su nave e quelle di movimentazione di veicoli non ancora immatricolati nei porti e tra le aree portuali e le zone retroportuali esterne alle aree operative portuali, in attesa del successivo trasporto alla destinazione finale, può comunque essere rilasciato un numero massimo di autorizzazioni alla

circolazione di prova pari al numero dei dipendenti addetti alle attività operative e dei dipendenti e dei soci del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui ordinariamente l'impresa autorizzata si avvale, come attestato dalla competente Autorità di sistema portuale;

le autorizzazioni alla circolazione in prova permettono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con lo stesso. Tale limite non si applica alle autorizzazioni alla circolazione concesse alle aziende, alle università e agli enti di ricerca che utilizzano le targhe per attività di ricerca e sperimentazione, di sviluppo, di produzione e di collaudo di veicoli ovvero di loro componenti.

Chiunque circoli in violazione delle predette disposizioni, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art 98, comma 3 del cds (sanzione amministrativa da 87 a 344 euro).